

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 17/1999****del 26 febbraio 1999****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (energia) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 22/98 del Comitato misto SEE, del 31 luglio 1998 ⁽¹⁾;

considerando che l'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 22/98 del Comitato misto SEE;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è inserito al capitolo IV dell'allegato II dell'accordo, dopo il punto 4d (direttiva 96/60/CE della Commissione):

«4 e. **398 L 0011**: Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1).»

Articolo 2

Il seguente punto è inserito all'allegato IV dell'accordo, dopo il punto 11d (direttiva 96/60/CE della Commissione):

«11 e. **398 L 0011**: direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1).»

Articolo 3

I testi della direttiva 98/11/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 27 febbraio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 5*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1999.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

F. BARBASO

⁽¹⁾ GU L 342 del 17.12.1998, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.